



Sent. n. 1361
Dep. 16/07/08
Pub. 17/09/08
Cron. 107
Rep. 3213

TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
- SEZIONE SOCIETARIA -

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Reggio Emilia

composto dai seguenti Magistrati:

dott. Stefano Scati	Presidente
dott. Luciano Varotti	Giudice
dott. Maria Laura Benini	Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n.7336/05 del R.G. contenzioso promossa da:

~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~

rappresentato e difeso dagli Avv.ti ~~G. Franchi~~ e ~~M. Ghidoni~~ in virtù di procura agli atti ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. ~~Ghidoni~~ in Reggio Emilia

attore

contro

BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA SCRL

rappresentata e difesa dagli Avv.ti G.Lotti, S.Bonfatti e F.Nicolini, in virtù di procura agli atti ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Nicolini in Reggio Emilia

convenuto

- OMISSIS -

WB

obblighi di comportamento sanciti da norme imperative contenute nel D. Lgs. n. 58/98 (c.d. tuf) e nel regolamento attuativo della CONSOB n. 11522/98, dalle quali pure derivava la nullità del rapporto contrattuale. Così, la banca avrebbe omesso di adempiere ai prescritti obblighi informativi, sia di contenuto attivo che passivo, avrebbe consigliato e consentito all'attore di concludere un investimento inadeguato, avrebbe omesso di rappresentare la esistenza di un conflitto di interesse e di avvertirlo delle perdite che via via aveva subito, e avrebbe venduto titoli che erano destinati ai soli investitori istituzionali; in via subordinata, poi, l'attore sosteneva che il contratto era comunque annullabile e che le violazioni comportavano altresì la responsabilità da inadempimento, con il conseguente obbligo di risarcimento dei danni patiti, ivi incluso il danno esistenziale.

La Banca Popolare dell'Emilia Romagna Soc. coop. a r.l. si costituiva in giudizio e, in via preliminare, eccepiva la nullità della domanda per violazione dell'art.163 co.3 n.4 c.p.c. e - comunque- la insussistenza dei presupposti per la pronunciabilità dell'invocata ordinanza immediata di condanna; nel merito deduceva la infondatezza delle pretese del ricorrente. Chiedeva pertanto respingersi la richiesta di pronuncia di ordinanza immediatamente esecutiva di condanna ai sensi dell'art.19 D.Lgs 5/3, disponendosi la prosecuzione del procedimento secondo il rito ordinario societario; nel merito chiedeva dichiararsi la infondatezza delle domande spiegate dal convenuto e in via riconvenzionale subordinata, chiedeva che l'attore, in caso di accoglimento della domanda, venisse condannato alla restituzione dei titoli e delle cedole nel frattempo maturate o riscosse nonché a tenere indenne la banca dal danno conseguente alla perdita di valore dei titoli per negligente amministrazione e che detto credito fosse posto in compensazione con quello riconosciuto all'attore.

Con provvedimento 27/2-4/3/2006 il Presidente, dato atto che l'attore -a fronte dei documenti prodotti dalla convenuta- aveva implicitamente rinunciato alla domanda di condanna, chiedendo l'assegnazione dei termini di cui all'art.6., disponeva la trasformazione del rito come previsto dall'art.19 co.3 D.Lgs. 5/3

La causa si svolgeva quindi secondo il rito societario ordinario e, espletata la prova orale ammessa, veniva trattenuta in decisione dal collegio, il quale riservava il deposito della sentenza nel termine di trenta giorni.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Nella memoria difensiva finale (depositata in data 13/2/2008) la difesa attorea ha dedotto per la prima volta la nullità del contratto cd. quadro per mancato adeguamento al TUF; trattasi di una questione del tutto nuova, mai proposta nei precedenti scritti difensivi, che non inerisce l'ambito

WPB

già dedotto in giudizio, ove l'attore ha sempre e solo lamentato la nullità dell'ordine di acquisto dei titoli argentini.

Sulla novità (e conseguente inammissibilità) della questione si è già pronunciato questo Tribunale (cfr. sent. n.229/08 pubblicata il 18/2/08).

A prescindere da alcuni errori materiali contenuti nel ricorso introduttivo (concernenti l'errata indicazione del nominativo del cliente e della Banca convenuta in alcuni punti dell'atto) che peraltro non impediscono di individuare quali siano effettivamente "i fatti di causa", parte attrice ha addebitato alla banca convenuta:

-la inesistenza dell'ordine di acquisto da parte del sig. M. [redacted];

-la violazione del dovere imposto dall'art. 21 del D. lgs. n. 58/98 di comportarsi con diligenza, trasparenza e correttezza, nell'interesse dei clienti e per la integrità dei mercati, di acquisire le necessarie informazioni dai clienti e di operare in modo da tenerli sempre adeguatamente informati, di organizzarsi in modo da ridurre al minimo il rischio di conflitto di interesse e, in situazione di conflitto, di agire in modo da assicurare comunque ai clienti trasparenza ed equo trattamento, nonché degli ulteriori obblighi specifici, previsti dagli artt. 26, 28, 29, 60 del Regolamento Consob 11522/98. In sintesi, il M. [redacted] sostiene che la banca non acquisì le necessarie informazioni inerenti alle sue caratteristiche di investitore e al suo obiettivo di investimento, non fornì le dovute informazioni sulla estrema rischiosità dei titoli obbligazionari (e, quale conseguenza, effettuò una operazione non adeguata), eseguì l'operazione in una situazione di conflitto di interessi.

Al riguardo, l'attore sostiene di essere un semplice risparmiatore, privo di intento speculativo, indotto a credere di aver acquistato un prodotto finanziario sicuro.

Dalla documentazione agli atti emerge che:

- l'attore stipulò in data 22/4/93 con la banca un contratto di deposito titoli in custodia ed amministrazione (doc.2 e 3 parte convenuta) nonché di negoziazione, sottoscrizione, collocamento, ricezione e trasmissione di ordini e mediazione concernenti strumenti finanziari (doc.4);

- la banca consegnò all'attore il documento generale sui rischi finanziari (cfr doc.5);

- fu redatto l'ordine di acquisto dei titoli per iscritto (cfr. doc.7);

- fu consegnata la nota informativa sulle operazioni eseguite (doc.2 parte attrice e 6 parte convenuta).

La prima doglianza dell'attore circa la inesistenza dell'ordine d'acquisto risulta dunque smentita per tabulas.

WB

Quanto alla mancata raccolta delle informazioni relative alla situazione finanziaria e sugli obiettivi di investimento, dal contratto quadro emerge che il cliente si è rifiutato di fornirle alla banca.

Dalle deposizioni assunte nel corso del giudizio (cfr. in particolare teste Farini) è emerso peraltro:

-che il M. era cliente della Banca convenuta da alcuni anni, conoscitore del mercato, con buone disponibilità finanziarie (nell'ordine di 250/300 mila euro presso la sola banca convenuta) e un portafoglio contenente titoli azionari e obbligazionari "rivolto alla ricerca di rendimenti elevati";

-che il M. era un investitore attivo (cfr. all da 18 a 21 parte convenuta), che si teneva informato (nei primi mesi del 1999 il M. mostrò più volte agli addetti dei servizi titoli quotidiani finanziari che recavano notizia di emissioni di titoli obbligazionari della repubblica argentina che assicuravano elevati rendimenti, cfr. risposta teste Farini al cap.4) e chiedeva informazioni alla banca;

- che lo stesso era alla ricerca di investimenti redditizi ("il sig. Messori ha sempre cercato forme di investimento che rendessero più dei titoli di stato...") non essendo soddisfatto dei rendimenti assicurati dai titoli di stato (cfr. risposta teste Arioli sul cap.3), e che ha continuato a fare investimenti anche successivamente a quello per cui è causa;

-che il M. già in precedenza aveva effettuato investimenti verso strumenti finanziari comportanti un elevato rischio (cfr. doc.18 a 21).

E' emerso altresì che l'investimento in titoli argentini fu richiesto dal M. stesso, maturò in più incontri e l'attore fu messo a conoscenza delle caratteristiche peculiari del titolo (teste Farini cap.7: "E' vero preciso che, pur essendo a conoscenza il M. di tali aspetti, io gli ribadii le caratteristiche dei titoli, il loro rischio, il rendimento correlato al rischio, le cedole, il prezzo d'acquisto, il rating....Aggiungo che l'acquisto non maturò in un unico incontro ma in più incontri. ADR: Non fui io a prospettare al Messori l'acquisto del titolo ma fu lui a richiederlo.").

Quanto alla capacità a deporre del teste Farini, si rileva che l'eccezione di nullità della testimonianza non è stata formulata subito dopo l'espletamento della prova; in ogni caso questo Tribunale ha già ritenuto (cfr. sent.trib. Reggio Emilia n.645/07 e 229/08) ammissibile la testimonianza del dipendente della Banca nella causa instaurata dal cliente contro l'Istituto, avente ad oggetto operazioni compiute dal medesimo dipendente, posto che quest'ultimo, ancorchè eventualmente responsabile verso l'Istituto -e, dunque, soggetto in astratto alla chiamata in garanzia- non ha un interesse diretto che lo legittimi a partecipare al giudizio, ma soltanto riflesso.

WB

Né vi è ragione di ritenere la testimonianza inattendibile, essendo risultata genuina nei contenuti e circostanziata.

Il teste ~~P. P. P.~~ ha altresì confermato che le Filiali e gli uffici titoli venivano informati sulle caratteristiche dei titoli inseriti nel "paniere" della Banca nonché di quelli di nuova emissione.

Da quanto esposto deve ritenersi che la banca adempì correttamente agli obblighi informativi di legge, non solo in termini meramente generici, ma anche in occasione dello specifico acquisto di titoli di cui si controverte.

Quanto, poi, alle informazioni nella disponibilità della banca in ordine alle obbligazioni Argentina, deve osservarsi, da un lato, come nel periodo in questione (maggio 1999) le agenzie di rating assegnassero alle obbligazioni predette una classificazione BB e Ba3.

Il *rating*, com'è noto, è una valutazione, condotta da società specializzate in tali analisi, sulla salute finanziaria di imprese, Stati ed istituzioni che emettono una obbligazione. In particolare, il giudizio è condotto sulla capacità degli emittenti di rimborsare il capitale alla scadenza e di poter pagare in modo regolare le cedole di interessi dovute agli investitori.

E' altresì dato acquisito che il *rating* assegnato ad una emissione obbligazionaria influenza direttamente il suo rendimento, nel senso che ad un minor *rating* corrisponde un maggior rendimento e che la variazione di tale indice può provocare una significativa oscillazione del prezzo del titolo.

Nel caso dei titoli argentini, occorre rilevare che le obbligazioni prevedevano un rendimento assai elevato, il che già costituiva un indice obiettivo di maggior rischio rispetto ad altre forme di investimento; una prima variazione in negativo del *rating* (c.d. *downgrade*) si ebbe mesi dopo l'acquisto effettuato dall'attore; il crollo del titolo e la relativa insolvenza del soggetto che lo aveva emesso si manifestò soltanto a distanza di circa un anno e mezzo, ossia nel dicembre del 2001. Nel frattempo, peraltro, l'emittente aveva provveduto a pagare le cedole relative agli interessi, che vennero rimosse anche dall'attore per l'importo di circa 7.000 euro.

In definitiva, da una valutazione obiettiva delle riferite circostanze di fatto, emerge che le obbligazioni della Repubblica argentina erano certamente titoli speculativi, ad elevata remuneratività e dunque con un rischio ad essa corrispondente, ma, nel periodo in esame, ancora non suscettibile di consentire agli operatori una previsione di totale dissesto e di perdita del capitale.

Né l'attore ha saputo dare la dimostrazione che la banca avesse agito nella consapevolezza del futuro dissesto dello stato emittente, tacendola ai clienti investitori.

Nessun addebito, di conseguenza, può muoversi alla convenuta sia per quanto attiene agli obblighi posti a suo carico dal menzionato art. 28 Regolamento CONSOB 11522 sia, a maggior

ragione, in ordine a reticenze idonee ad ingannare i clienti sulla natura e gli effetti del loro investimento.

Quanto alla censura di inadeguatezza dell'operazione, ex art. 29 Reg. 11522, occorre rilevare che -come riferito dai testi e confermato dalla documentazione in atti- l'attore aveva già effettuato operazioni di analogo profilo (e ha continuato a farle in seguito). Si tratta, dunque, di un dato oggettivo che, valutato insieme al profilo di investitore quale è emerso dalle deposizioni assunte, non consente certo di annoverare il M. [redacted] nella categoria dei modesti risparmiatori, privi di ogni intento speculativo; al tempo stesso non si può nemmeno ritenere che l'investimento di cui si discute fosse inadeguato per tipologia, oggetto, frequenza e dimensione né rappresentava una eccezione nell'ambito delle scelte attuate dall'attore.

Tra l'altro l'investimento effettuato rappresentava un 15% del portafoglio titoli (cfr. all.17), ammontante ad oltre 320.000.

Deve pertanto escludersi che la banca convenuta abbia violato gli obblighi di comportamento derivanti dalla norma sopra menzionata.

Neppure può dolersi l'attore del fatto che la Banca non lo abbia informato dei successivi downgrading operati dalle agenzie di rating ovvero consigliato di vendere i titoli, non trattandosi di una gestione patrimoniale.

L'attore ha poi rilevato un ulteriore profilo di illegittimità del comportamento tenuto dalla convenuta consistito nell'aver venduto le obbligazioni argentine in palese conflitto di interessi, senza darne adeguato avviso all'acquirente. Poiché la negoziazione dei titoli avvenne in contropartita diretta - e perciò la banca vendette titoli di sua proprietà - la banca stessa, secondo l'attore, non si limitò a svolgere le funzioni di intermediario, ma perseguì un interesse proprio, quale venditore, nell'intera operazione.

Ad avviso dell'attore, la fattispecie avrebbe determinato la nullità del contratto per violazione dell'art. 27 Reg. CONSOB 11522, o quantomeno un vizio idoneo a generare l'annullamento.

Anche tali censure, tuttavia, non possono essere condivise.

In punto di fatto, è dimostrato che la Banca convenuta non ha partecipato al consorzio di collocamento e che non aveva le obbligazioni nel proprio paniere ma le acquistò sul mercato (cfr. documenti n. 15 e 16) dopo aver ricevuto l'ordine da parte dell'attore. La convenuta non vendette dunque al M. [redacted] titoli che già aveva nel proprio "portafoglio" allo scopo di liberarsene; al contrario, acquistò le obbligazioni argentine solo dopo l'ordine dell'attore.

La circostanza è stata anche confermata dai testi Manzo e Pastolotti; Manzo: "Nel maggio 1999 la Banca non aveva nel proprio portafoglio di proprietà titoli argentini... E' vero non erano a paniere la banca ha effettuato l'acquisto per l'esatto importo richiesto dal signor Manzo".

Portolotti, responsabile dell'Ufficio negoziazione: "Fino all'autunno 1999
che ci venivano richiesti dai clienti. Preciso che a noi arrivava telefonicamente la richiesta
filiale."

Il teste [redacted] ha anche confermato che all'epoca la Banca non aveva esposizioni nei confronti della Repubblica Argentina.

Quanto alle discrasie di orario presenti nella documentazione (cfr. in particolare ordine d'acquisto doc.6, e nota informativa doc. 7 parte convenuta), il teste [redacted] ha precisato che l'orario sull'operazione di acquisto da parte della banca è indicativa "in quanto dipende da quando materialmente viene registrata dall'operatore. Accade spesso quando i titoli non sono in paniere che il cliente faccia un ordine oralmente e la filiale debba telefonare all'ufficio negoziazione per trovare il titolo. L'ordine del cliente viene messo per iscritto successivamente una volta che la banca ha trovato il titolo."

Neppure appare fondata la censura relativa al fatto che i titoli fossero alienabili ai soli investitori istituzionali; quanto alla mancanza di prospetto informativo, esso è ritenuto necessario solo in caso di sollecitazione del pubblico all'investimento, attività che è mancata nel caso di specie. Né rileva che l'operazione sia stata compiuta "fuori mercato", trattandosi di negoziazione individuale.

Le domande di parte attrice vanno pertanto respinte sotto tutti i profili, sia con riferimento alla dedotta nullità dei contratti (esclusa peraltro dalla pronuncia della Suprema Corte Sez Un. n.26725/07, che ha precisato che in nessun caso, in difetto di previsione normativa in tal senso, la violazione dei doveri di comportamento può determinare la nullità del contratto d'intermediazione, o dei singoli atti negoziali conseguenti, a norma dell'art. 1418 c.c., comma 1), che per quanto riguarda la annullabilità per vizio del consenso (essendo il M. [redacted] all'atto dell'acquisto cosciente di quanto stava acquistando), che per la dedotta responsabilità risarcitoria, non essendo evidenziato alcun inadempimento a carico di parte convenuta. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.


P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza disattesa, rigetta la domanda proposta da M. [redacted] nei confronti della Banca Popolare dell'emilia Romagna e condanna l'attore a rifondere alla convenuta le spese di lite che liquida in complessivi euro 6500, di cui euro 500 per spese, euro 6000 per competenze ed onorari, oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge
Così decisa in Reggio Emilia il giorno 12 maggio 2008

Il Presidente



Il Giudice est.



TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

UFFICIO

14 LUG 2008

REG. CANCELLERIA

Nicola [redacted]